



Industria 5.0
evoluzione
sostenibile
intelligente

Industria 5.0: Vantaggi e criticità del nuovo credito d'imposta

Dott.ssa Eleonora Menna – Dottore Commercialista

Roberto Casara – Consulente in Finanza agevolata e Industria 4.0



Chi può accedere ai benefici del piano Transizione 5.0

Imprenditoria
Cultura
Sostenibilità
Innovazione

Il piano è dedicato a **tutte le imprese** che effettuino “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.

Sono escluse specificamente le imprese in difficoltà finanziaria o che hanno ricevuto sanzioni interdittive; si richiede inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.

Gli investimenti sono considerati ammissibili se sostenuti negli anni 2024 e 2025

Gli investimenti devono altresì rispettare i principi DNSH



Industry 4.0
evolution
sustainability
intelligence

Spese ammissibili

Tre categorie:

- Investimenti BS4.0 (indispensabili – in assenza non si aggancia T5.0)
- Impianti per autoproduzione di energia da Fonti di energia rinnovabile (ad esclusione biomasse) destinati ad autoconsumo*
- Formazione (limite max 10% voci precedenti fino a 300K€)



Misura del credito d'imposta

Il beneficio è correlato all'efficiamento energetico che l'azienda consegue tramite beni 4.0

| | Riduzione consumi energetici | | |
|-----------------------|---|---|--|
| Quota di investimento | Unità produttiva: dal 3 al 6% Processo: dal 5 al 10% | Unità produttiva: dal 6 al 10% Processo: dal 10 al 15% | Unità produttiva: almeno 10% Processo: almeno 15% |
| Fino a 2,5 mln | 35% | 40% | 45% |
| Da 2,5 a 10 mln | 15% | 20% | 25% |
| Da 10 a 50 mln | 5% | 10% | 15% |



Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Al termine degli adempimenti documentali e delle comunicazioni richieste, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione:

- presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
- decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco dei beneficiari e del credito spettante
- entro il 31.12.2025.

L'ammontare non ancora utilizzato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.



Rapporti con altre agevolazioni

Il credito d'imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:

- il bonus investimenti in beni strumentali di cui all'art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020
- il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno di cui all'art. 16 del DL 124/2023

Il credito d'imposta è però cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi (ad. Esempio Nuova Sabatini), a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.



ADEMPIMENTI

EX ANTE

- Certificazione ex Ante (Risparmio Energetico)
- Comunicazione al GSE per prenotare l'incentivo

→ AVVIO INVESTIMENTO

EX POST Entro 31/12/2025

- Effettuazione Investimento
- Messa in funzione dell'investimento
- Interconnessione con relativa attestazione dell'avvenuta interconnessione
- Certificazione ex post
- Comunicazione ex post al GSE per abilitare la fruizione del beneficio
- Certificazione contabile da parte del revisore dei conti che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa

CONSIGLIABILE (esercizio successivo al completamento degli investimenti)

- Certificazione del risparmio energetico effettivamente conseguito



DNSH

Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti destinati ad attività che arrecano un danno significativo all'ambiente, quali:

- direttamente connesse ai combustibili fossili
- nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento
- connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico
- nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente



**VALUTARE ATTENTAMENTE CON IL
CONSULENTE IL RISPETTO DEI PRINCIPI
DNSH**



Il prossimo decreto attuativo

Il decreto attuativo dovrà occuparsi di tutta la parte di dettaglio assente dal decreto-legge e che è di fatto relativa ai contenuti e alle modalità di presentazione delle comunicazioni al GSE, ai contenuti e alle modalità di presentazione alle certificazioni ex ante ed ex post, all'indicazione dettagliata dei soggetti titolati a redigere le certificazioni, ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, con particolare riferimento al punto iniziale a cui dovranno fare riferimento le imprese di nuova costituzione.